



**CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN
RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA
NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA MISSION INNOVATION"**

di cui al Decreto direttoriale 26 febbraio 2021

Tra

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

e

LA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

Il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** (di seguito: MASE), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 (C.F. 97047140583), agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore della **Direzione Generale Incentivi e Programmi Finanziari**, Ing. **Stefania Crotta**, da una parte,

e

la **Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali** (di seguito: CSEA), con sede in Roma, Piazza Augusto Imperatore, n. 32 – 00186 (C.F. 80198650584), agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente della CSEA stessa, Prof. **Antonio Colavecchio**, dall'altra parte, di seguito denominate congiuntamente "Parti";

PREMESSO che

- l'Italia è Paese membro dell'iniziativa denominata "*Mission Innovation*", nata a Parigi nel 2015;
- l'Italia ha aderito alla *Green Powered Future Mission* e alla *Clean Hydrogen Mission* con un proprio *Action Plan 2022/2024*;
- l'Italia ha assunto l'impegno di raddoppiare in termini finanziari il volume delle risorse pubbliche dedicate a Ricerca e Sviluppo di tecnologie energetiche innovative, elevando l'investimento pubblico da 222 milioni di euro (con riferimento al 2013) a 444 milioni di euro nel 2021;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile

2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 228 del 23 settembre 2021, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare:

- a) l'articolo 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della Transizione Ecologica assume la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- b) l'articolo 4, comma 3, che dispone che “*le denominazioni Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della Transizione Ecologica e Ministero della Transizione Ecologica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, di conferimento all'ing. Stefania Crotta dell'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (di seguito: DGPIF);

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 febbraio 2021, relativo all'attuazione della prima fase di *Mission Innovation*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 133 del 5 giugno 2021;

VISTO l'Accordo MiSE-ENEA del 26 febbraio 2021, allegato al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 febbraio 2021 e ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 12 maggio 2021 al n. 437, per la regolamentazione dei rapporti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Programma *Mission Innovation*;

VISTO il citato Decreto del 26 febbraio 2021, che ha previsto che le attività di gestione, verifica amministrativa e tecnico-economica dell'Accordo in esame siano affidate, d'intesa con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla CSEA;

VISTO l'Accordo MiSE-CSEA del 26 febbraio 2021, stipulato a seguito del Decreto del 26 febbraio 2021, che regola i rapporti con CSEA per la gestione delle attività connesse all'Accordo di programma MiSE-ENEA e inerenti il Piano Operativo delle Attività (POA) 2021-2023, per le quali è previsto un finanziamento massimo di 1,5 milioni di euro a valere sul capitolo di spesa 7620 “Investimenti dedicati alle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione della Tecnologie Energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo Italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottato durante la conferenza sull'ambiente 2015 di Parigi”;

VISTA la nota Prot. ENEA/2023/34867/TERIN del 9 maggio 2023, acquisita agli atti con Prot. n. 74763 del 9 maggio 2023, e successive integrazioni, con cui ENEA ha presentato richiesta di proroga dell'Accordo di programma al 12 maggio 2026 e variante afferente al POA 2021-2023 nell'ambito della prima fase dell'iniziativa *Mission Innovation*;

VISTA la nota prot. n. 72644 del 17 aprile 2024 con cui ENEA ha trasmesso il cronoprogramma delle attività del suddetto POA e la pianificazione degli stati di avanzamento delle attività in esso previste;

VERIFICATO inoltre che le attività del POA non saranno duplicate nell'ambito della seconda fase del programma "Mission Innovation" di cui al D.M. n. 386 del 17 novembre 2023;

VISTO l'atto sottoscritto dal Capo Dipartimento Energia del MASE e ENEA il 6 maggio 2024, integrativo all'Accordo di programma che ne proroga la durata al 12 maggio 2026;

CONSIDERATO che ai fini dell'attuazione delle attività individuate nel POA trasmesso da ENEA con nota Prot. n. 72644 del 17 aprile 2024, il MASE si avvale della collaborazione di CSEA per la gestione, la verifica amministrativa e tecnico-economica delle attività oggetto dell'Accordo di programma;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma MiSE-CSEA del 26 febbraio 2021, della durata di tre anni decorrenti dalla sua sottoscrizione, è scaduto il 26 febbraio 2024;

VISTE le relazioni di valutazione inviate da CSEA, con nota Prot. 36544 dell'8 novembre 2023, acquisita agli atti in pari data con Prot. n. 180138, e con nota Prot. n. 9795 del 26 febbraio 2024, acquisita agli atti in pari data con Prot. n. 36592;

CONSIDERATO che il MASE ha espresso parere favorevole alla richiesta di rimodulazione e di proroga dell'Accordo di programma con nota Prot. n. 61807 del 2 aprile 2024;

VISTO il Piano operativo di dettaglio (POD) con scadenza al 31 dicembre 2026, trasmesso da CSEA in data 2 settembre 2024, per la gestione, la verifica amministrativa e tecnico-economica delle attività oggetto dell'atto integrativo all'Accordo di programma MASE-ENEA del 6 maggio 2024 oltrechè per la diffusione dei risultati della ricerca del programma *Mission Innovation*;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto del 26 febbraio 2021 la CSEA può avvalersi per lo svolgimento delle suddette attività degli Esperti inseriti nell'Elenco costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto ministeriale del 16 aprile 2018;

RITENUTO, pertanto, necessario avvalersi di CSEA a completamento della prima fase del Programma *Mission Innovation*, prorogata al 31 dicembre 2026 in attuazione dell'Accordo integrativo MASE-ENEA del 6 maggio 2024;

VISTA la relazione di congruità Prot. n. 0195059 del 25 ottobre 2024.

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione definisce i rapporti tra le Parti per le attività di gestione, verifica amministrativa e verifica tecnico-economica delle attività, per come richiamate in premessa, ricadenti nell'ambito dell'iniziativa denominata *Mission Innovation* attuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, a valere sulle risorse del capitolo di spesa 7620 *"Investimenti dedicati alle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione delle Tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa mission innovation adottata durante la Conferenza sull'ambiente 2015 di Parigi"* di competenza della DG Programmi e incentivi finanziari (DGPIF) del MASE.
2. L'ambito delle attività di cui al precedente comma è definito dall'Accordo MiSE-ENEA del 26 febbraio 2021 e dal successivo atto integrativo MASE-ENEA del 6 maggio 2024.

Articolo 3

(Modalità operative)

1. Le modalità di gestione delle attività di valutazione del Programma Mission Innovation sono definite mediante criteri di valutazione e rendicontazione stabiliti dalla DGDGPIF) del MASE.
2. La CSEA può avvalersi per lo svolgimento delle suddette attività degli Esperti inseriti nell'elenco costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto ministeriale 16 aprile 2018, così da favorire anche la necessaria sinergia con la Ricerca di Sistema nel settore elettrico.

Articolo 4

(Piano operativo di dettaglio)

1. Il dettaglio e la descrizione specifica delle attività di cui all'articolo 2 sono riportati nel Piano Operativo di Dettaglio (POD) allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante.
2. In relazione alle attività di cui all'articolo 2 il POD ne dettaglia il cronoprogramma per l'attuazione della presente Convenzione.
3. Il POD individua i costi delle singole voci di spesa collegate alle attività ivi indicate, comprensivi di IVA, ove prevista, con specifico riguardo:
 - a) ai costi del personale;
 - b) agli esperti valutatori;
 - c) ai costi per la diffusione dei risultati e dell'aggiornamento del sito internet.

Articolo 5

(Finanziamento delle attività)

1. Al fine di dare continuità all'iniziativa Mission Innovation le attività svolte da CSEA sono finanziate

con risorse economiche a valere sul capitolo di spesa 7620 *“Investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal governo italiano con l'iniziativa mission innovation adottata durante la Conferenza sull'Ambiente 2015 di Parigi”* PG 2 *“Finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo del settore energetico - clean energy. Riparto Fondo investimenti 2018 - comma 1072”*, di competenza della DGPIF. Tali risorse sono destinate alla copertura dei costi necessari per lo svolgimento delle attività di funzionamento della CSEA e al pagamento degli esperti, nel limite di euro 387.266,46, come preventivato nel POD.

2. CSEA rendiconta al MASE DGPIF e all'ARERA i costi effettivamente sostenuti nell'anno, non superiori al limite del comma 1, entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Entro il 31 marzo del medesimo anno in cui è stata presentata la rendicontazione da parte della CSEA, il MASE DGPIF versa gli importi rendicontati da CSEA a valere sulle risorse economiche del capitolo di spesa 7620.
3. La rendicontazione di cui al comma precedente dovrà avvenire mediante la presentazione di un report delle attività svolte nel periodo di riferimento e da uno schema di dettaglio delle spese sostenute accompagnato da una dichiarazione firmata digitalmente e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 e s.m.i., dal legale rappresentante di CSEA che attesti che quanto rappresentato sia conforme alla documentazione contabile originale, si riferisca unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione, non sia stato oggetto di ulteriori rimborsi o contributi e che, per l'acquisizione di beni e servizi, siano state applicate le procedure di aggiudicazione previste dalla normativa vigente. In analogia a quanto previsto per la rendicontazione dei progetti di ricerca svolti da ENEA, la documentazione a comprova delle spese sostenute da CSEA dovrà essere conservata presso l'Ente medesimo e dovrà essere esibita, come previsto dalla normativa di riferimento per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, su eventuale richiesta per controlli a campione o su ragionevole dubbio.
4. Con l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto di approvazione della presente Convenzione, potranno essere ritenuti ammissibili a finanziamento i costi, fatta eccezione per le spese generali, sostenuti dalla CSEA a partire dalla data di stipula della presente convenzione e quelli propedeutici eventualmente sostenuti per l'avvio delle attività.

Articolo 6

(Responsabilità e referenti delle parti)

1. I referenti delle Parti responsabili per l'attuazione della presente Convenzione sono, per CSEA, il Direttore generale pro tempore in carica; per il Ministero, il Direttore della DGPIF, Ing. Stefania Crotta.
2. L'eventuale sostituzione dei referenti di cui sopra deve essere comunicata tempestivamente da ciascuna parte all'altra parte per iscritto, tramite PEC.

Articolo 7

(Clausola di salvaguardia)

1. Ogni modifica normativa che intervenga durante il periodo di attuazione della presente Convenzione da cui conseguano effetti modificativi della stessa non comporta alcun obbligo e onere da parte del MASE DGPIF nei confronti della CSEA, ferma restando l'erogazione della quota per le attività da quest'ultima già realizzate.
2. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione sono da intendersi modulabili secondo gli effettivi e i reali carichi di lavoro e tempi di esecuzione che si presenteranno nel concreto, fermo restando il rispetto dell'importo massimo assegnato a CSEA per le attività da realizzare.

Articolo 8

(Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita della presente Convenzione, le comunicazioni fra le Parti avvengono, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:

- per la CSEA: rds@pec.csea.it; mi@csea.it,
- per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica: pif@pec.mase.gov.it

Articolo 9

(Durata e proroga)

1. L'efficacia della presente Convenzione, subordinatamente alla registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo, decorre dalla data di stipula e cesserà al 31 dicembre 2026. Tutte le attività oggetto della presente Convenzione dovranno pertanto essere espletate entro tale data, fatto salvo il caso di ritardi non imputabili alla CSEA e a causa dei quali le attività potranno essere completate successivamente e, comunque, entro tre mesi dalla presentazione del consuntivo finale delle attività di cui all'Accordo MiSE-ENEA del 26 febbraio 2021 e successivo atto integrativo del 6 maggio 2024.

Articolo 10

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Roma.

Articolo 11

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria competenza, quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR") e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. Secondo la

normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del Regolamento UE 679/2016.

2. Le Parti si impegnano, quindi, a trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto della presente Convenzione al solo fine di espletare le sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata; osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati; informare immediatamente l'altra Parte in caso di violazione dei dati.
3. Nello specifico, ai fini delle attività di cui alla presente Convenzione, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica è Titolare del trattamento dei dati personali e la CSEA si configura quale Responsabile esterno al trattamento, come da atto di nomina allegato alla Convenzione medesima.

Articolo 12

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione e in eventuali successivi atti integrativi, si rinvia alla normativa in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni nonché alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari

Il Direttore generale – Ing. Stefania Crotta

Per CSEA

Il Presidente - Prof. Antonio Colavecchio